

## LA COMUNICAZIONE DEI “MECCANISMI TRANSFRONTALIERI”

E' previsto un nuovo obbligo di comunicazione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva definiti “meccanismi transfrontalieri”

Informativa n.	13/2021
Riferimenti normativi	Direttiva 2018/822/UE (c.d. “DAC 6”) D.Lgs. n. 100/2020 D.M. del 17/11/2020 Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 364425 del 26/11/2020 C.M. n. 2/E del 10/02/2021



La Direttiva 2018/822/UE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 100/2020, ha previsto l'obbligo di comunicazione dei c.d. "meccanismi transfrontalieri", ossia **operazioni, accordi o schemi di pianificazione fiscale a livello internazionale diretti a ottenere vantaggi fiscali potenzialmente dannosi per l'Erario.**

La presente Informativa illustra il nuovo adempimento.

### **Adempimento**

Trattasi della comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli schemi di pianificazione fiscale potenzialmente dannosi per l'Erario c.d. "meccanismi transfrontalieri".

### **Soggetti obbligati alla comunicazione**

Gli **intermediari** (tra cui banche, SIM, fiduciarie e professionisti) e i **contribuenti che** elaborano, partecipano e attuano un "meccanismo transfrontaliero."

**Il contribuente può assumere il duplice ruolo di utilizzatore del meccanismo e di intermediario dello stesso nell'ambito dei gruppi di imprese** (ad esempio, la holding potrebbe elaborare il meccanismo e assumere la qualifica di intermediario, mentre le società del gruppo sarebbero gli utilizzatori/contribuenti).

L'obbligo è posto in capo agli intermediari e, solo al ricorrere di una delle seguenti circostanze, tale obbligo è preso in carico dal contribuente:

- l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione;
- assenza dell'intermediario;
- qualora l'intermediario non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le informazioni sono già state oggetto di comunicazione.

### **"Meccanismi transfrontalieri" da comunicare**

Gli obblighi di comunicazione nascono in presenza di 4 requisiti:

1. **carattere transnazionale** del meccanismo;
2. presenza di almeno un indice di rischio di elusione o evasione fiscale;
3. presenza di una **riduzione** anche potenziale dell'**imposta**;
4. criterio del **vantaggio principale**.

### **Tempistica delle comunicazioni**

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate è attuata entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui è stato messo in atto il meccanismo o è stata fornita assistenza per l'attuazione dello stesso. **Le comunicazioni relative ai "meccanismi transfrontalieri" relativi al periodo tra il 25/06/2018 e il 31/12/2020 sono effettuate entro il 28/02/2021.**

### **Sanzioni**

In caso di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 3.000,00 a 31.500,00 Euro per ogni singolo "meccanismo transfrontaliero" con applicazione del cumulo giuridico. In caso di comunicazione incompleta o inesatta si applica la sanzione da 1.000,00 a 10.500,00 Euro. Sono previste sanzioni ridotte in ipotesi di comunicazione entro 15 giorni.

Per approfondimenti sul tema [clicca qui](#).

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!  
Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).